

211

23-12-02/7-103

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 20-12-02

OGGETTO:REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI

L'anno DUEMILADUE il giorno 20..... del mese di Dicembre.....alle ore).....nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME	NOME	ASS.	PRE	N.	COGNOME	NOME	ASS.	PRE
01	ANGELLOTTI	Castrese		X	16	SCHETTINO	Renato		X
02	DI MARO	Claudio		X	17	TANGO	Laura		X
03	GABRIELE	Corrado		X	18	AMATO	Paola		X
04	CASTALDO	Orazio		X	19	SPINOSA	Giuseppe		X
05	CONSALVO	Salvatore		X	20	IACOLARE	Biagio		X
06	APREA	Giuseppe		X	21	GRANATA	Mario		X
07	DE VIVO	Giuseppe		X	22	CHIANESE	Mauro	X	
08	BARBERISI	Giovanni		X	23	PERROTTA	Salvatore		X
09	Schiattarella	Anna		X	24	IZZO	Michele		X
10	NASTI	Alberto		X	25	Pariggiano	Luigi	X	
11	CECERE	Cipriano		X	26	SCOPPA	Gianfranco		X
12	NUVOLETTA	Fortuna		X	27	VECCIA	Maria		X
13	PARAGLIOLA	Alfredo		X	28	Carandente	Michele		X
14	PEZZILLO	Pia		X	29	PASTELLA	Antonio		X
15	FELISIO	Claudio		X	30	Paragliola	Nicola		X

E' presente il SINDACO sig. MAURO BERTINI

TOTALE PRESENTI

29

TOTALE ASSENTI

2

Assume la presidenza del consesso Nasti Alberto

Partecipa il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Tammaro D'Errico

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta che è pubblica ed inizia la trattazione degli argomenti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.267/00 art.10 e degli artt.22 ss. della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni,relative alle misure di accesso agli atti;

Ritenuto di dover adottare apposito regolamento inteso a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività della P.A.,a contribuire a verificarne la legittimità e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa del soggetto interessato.

Visto il Regolamento che si compone di n.15 articoli,allegato alla presente e predisposto dagli uffici di segreteria;

Acquisiti i pareri di cui al D.Lvo 267/2000;

Con votazione palese,come segue:

PRESENTI
Voti favorevoli 29 - UNANIMITA'
Voti contrari =
Voti astenuti =

DELIBERA

Approvare il regolamento che disciplina l'accesso agli atti ed alle informazioni del Comune di Marano di Napoli ai sensi dell'art.10 del D.lgs 267/00 e degli artt.22ss.della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Darsi atto che detto regolamento si compone di n.15 articoli.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tammamo D'Errico

PRESID.
Alberto Nas...



Comune di Marano di Napoli

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:

Regolamento ecceno e gli etr.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *favorevole*

Esprime ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 /2000 il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA , esprime ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. 267/200 il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Visto
N. 1000
20/11*

XX – IPOTESI DI SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso agli atti ed alle informazioni del comune di Marano (della provincia di Napoli), ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 267/00 e degli artt. 22 ss. della l. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 *Finalità*

1. L'accesso agli atti ed alle informazioni mira a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività della P.A., a contribuire a verificarne la legittimità e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa del soggetto interessato.

Art. 3 *Nozioni*

1. L'accesso ha ad oggetto:
 - a) atti o documenti;
 - b) informazioni.
2. Per atto o documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura del contenuto di atti, documenti od attività del comune (della provincia) da detto ente prodotto, o comunque stabilmente conservato.
3. Per informazione si intende ogni dato in possesso della P.A., nello stato in cui si trova.
4. Per informazione elaborata si intende l'elaborazione di dati in possesso della P.A. appositamente effettuata su richiesta dell'interessato.
5. Le elaborazioni e statistiche già in possesso della P.A. rientrano nella nozione di informazione semplice.

Art. 4 *Soggetti*

1. L'accesso è consentito sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e più in generale a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 5 *Interesse rilevante*

1. L'interesse sottostante alla richiesta di accesso e legittimante lo stesso deve essere personale, ovvero riferibile direttamente al richiedente, nonché concreto, ovvero reale, effettivo ed attuale.
2. Non è legittima la richiesta fondata su mera curiosità o concretantesi in un atto emulativo.

Art. 6 *Soggetto passivo*

1. L'accesso può essere esercitato nei confronti del comune (della provincia), delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti, nonché dei concessionari di pubblico servizio e delle società partecipate.

Art. 7 *Destinatario della richiesta*

1. Destinatario della richiesta di accesso può essere:

- a) l'ufficio che ha formato l'atto;
- b) l'ufficio che detiene stabilmente l'atto;
- c) l'ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 8

Modalità dell'accesso

1. L'accesso agli atti potrà avvenire:

- attraverso la visione;
- attraverso l'estrazione di copia.

2. L'atto o l'informazione oggetto dell'accesso dovrà essere indicato con sufficiente chiarezza e precisione fornendo elementi sufficienti alla sua individuazione.

3. La richiesta potrà essere formulata anche verbalmente oppure a mezzo posta, telefax, e-mail.

4. L'accesso deve essere consentito immediatamente, seppur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'ufficio.

5. In ogni caso l'accesso deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente la richiesta di accesso si intende rigettata.

7. La visione dell'atto potrà avvenire anche attraverso l'accesso ad archivi e/o banche dati informatici.

8. La visione potrà avvenire da parte del richiedente o di altro soggetto da esso indicato o da parte di entrambi anche contestualmente.

9. L'accesso potrà avvenire anche attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente.

Art. 9

Accesso consentito

1. L'accesso è consentito a tutti gli atti e le informazioni formati dall'ente o comunque stabilmente detenuti dallo stesso anche se di diritto privato.

2. A titolo meramente esemplificativo si indicano quali atti accessibili:

- le deliberazioni della giunta e del consiglio;
- le ordinanze del sindaco e dei dirigenti;
- gli atti comunque denominati adottati dal Capo dell'amministrazione, ivi compresi quelli del sindaco quale ufficiale del Governo;
- le determinazioni ed ogni altro atto o provvedimento dei dirigenti e dei responsabili di ufficio o servizio;
- le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed ogni altro atto analogo;
- gli atti del direttore generale;
- gli atti del segretario comunale;
- gli atti degli organi delle circoscrizioni (dei circondari) e gli atti degli organismi di partecipazione popolare;
- i verbali di giunta, consiglio, commissioni, comitati, consulte ed ogni altro organismo collegiale dell'ente;
- pareri, relazioni, proposte di deliberazione ed ogni atto di natura istruttoria ed endoprocedimentale, ad avvenuta conclusione del procedimento;
- gli atti di gara, ad avvenuta conclusione del procedimento;
- gli atti afferenti procedure di reclutamento e progressione del personale e di conferimento di incarichi, ad avvenuta conclusione del procedimento;
- ogni atto istruttorio ed endoprocedimentale;
- dati, studi, relazioni, pareri, cartografie richiamati, allegati o comunque presupposti da taluno degli atti di cui sopra.

Art. 10

Accesso limitato

1. È possibile ottenere informazioni elaborate o statistiche, solo da parte dei seguenti soggetti, che ne facciano richiesta motivata:

- organizzazioni sindacali;
- organizzazioni di categoria;
- associazioni e comitati rappresentativi di interessi statutariamente direttamente collegabili a quanto richiesto;
- i singoli cittadini residenti, purché in numero pari ad almeno ¹⁰ unità, con indicazione in quest'ultimo caso del soggetto individuato per l'effettivo accesso.

Art. 11 *Accesso vietato*

1. Sono esclusi dall'accesso gli atti ed i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della l. 801/77 o la cui esclusione dall'accesso sia comunque prevista da altre disposizioni di legge.

A titolo esemplificativo si individuano quali esclusi dall'accesso i seguenti atti:

- gli atti afferenti i trattamenti sanitari obbligatori;
 - i dati sensibili, di cui all'art. 22 della l. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di cui alla fonte legislativa;
 - le schede anagrafiche ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 223/89;
 - le informazioni e le notizie su eventuali rapporti di adozione, salva espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 28 e 73 della l. 184/83;
 - le cause di inidoneità al servizio militare, fatta salva la richiesta del diretto interessato, ai sensi dell'art. 1 della l. 890/77;
 - dati statistici dei riferimenti di tipo individuale ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 322/89;
 - le schede ISTAT di morte ai sensi dell'art. 1, del d.P.R. 285/90;
 - i documenti contenenti l'indicazione di paternità e maternità di una persona, fatta salva la richiesta dell'interessato o della P.A., in relazione all'esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di filiazione, ai sensi della l. 1064/55, e del d.P.R. 432/57;
 - le notizie in ordine a collaboratori di giustizia che abbiano mutato generalità e residenza, ai sensi della l. 82/91 del d.lgs. 119/93;
 - gli atti di stato civile, tranne la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 185 del R.D. 1238/39;
 - le precedenti generalità e sesso, per le persone cui sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 5 della l. 164/82.
 - progetti e cartografie di immobili adibiti ad installazioni militari e penitenziarie;
 - progetti e cartografie di immobili destinati all'esercizio di attività creditizie;
 - atti e documenti in materia di ordine pubblico, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;
 - denunce, esposti e verbali di accertamento afferenti violazioni ed infrazioni soggetti a comunicazione di notizia di reato ove coperti dalla segretezza delle indagini;
 - atti afferenti procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, escluso il diretto interessato, ed in ogni caso fermo restando il diritto di accesso al provvedimento conclusivo del procedimento;
 - verbali ed atti istruttori afferenti l'attività di commissioni di indagine istituite dal consiglio comunale (provinciale) ove l'atto istitutivo ne preveda la segretezza;
 - documenti afferenti metodi di produzione o strategie aziendali di imprese;
 - atti e documenti afferenti procedimenti tributari ad esclusione dell'atto definitivo di accertamento ed in ogni caso fermo restando l'accesso da parte del diretto interessato;
 - pareri legali afferenti liti in atto o potenziali, ed atti defensionali, così come la relativa corrispondenza;
 - notizie e documenti afferenti la vita privata e familiare ivi compresa la salute, ed il domicilio di persone fisiche, ivi compresi i dipendenti e gli amministratori dell'ente.
2. Il divieto di accesso può anche afferire solo una parte dell'atto.

3. In ogni caso va consentito l'accesso, attraverso visione, a chiunque ne abbia interesse nei limiti in cui la conoscenza di un atto risulti necessaria per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Art. 12 *Accesso differito*

1. Il sindaco (il presidente della provincia) con proprio atto individua categorie di atti in relazione a cui l'accesso può essere differito, a fini di tutela della riservatezza di persone fisiche e giuridiche, indicandone le ragioni ed il termine massimo del differimento.

2. Dette determinazioni sindacali possono essere in ogni momento oggetto di modifica.

3. In ogni caso non è ammesso l'accesso agli atti istruttori e preparatori nel corso dei seguenti procedimenti:

- a) procedimenti di gara;
 - b) procedimenti di reclutamento e progressione di carriera del personale;
 - c) procedimenti di affidamento di incarichi dirigenziali, di responsabilità di ufficio o servizio, di alta specializzazione e ad alto contenuto di professionalità;
 - d) procedimenti di nomina di rappresentanti del comune (della provincia) in enti, aziende ed istituzioni;
 - e) procedimenti connessi a processi in sede giudiziale;
 - f) procedimenti di formazione di regolamenti;
 - g) procedimenti di formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. Il differimento dell'accesso può riguardare anche solo una parte dell'atto.

Art. 13 *Accesso degli assessori e dei consiglieri*

1. Gli assessori ed i consiglieri comunali (provinciali) hanno diritto di accesso ad ogni atto, informazione o notizia utile all'espletamento del mandato comunque in possesso dell'ente, di aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti, società partecipate o concessionari di pubblico servizio.

2. L'assessore ed il consigliere non sono tenuti a motivare la richiesta di accesso, essendo sufficiente l'indicazione che essa è effettuata nell'esercizio del mandato.

3. L'assessore ed il consigliere sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

4. Gli atti, le informazioni e le notizie a cui l'assessore o il consigliere abbia accesso in connessione con l'espletamento del mandato non possono essere utilizzati per altre finalità.

.....
5. All'assessore ed al consigliere che intenda accedere ad un atto o ad un'informazione al di fuori dell'esercizio del mandato si applicheranno le disposizioni previste per l'accesso dei cittadini.

Art. 14 *Costi*

1. La visione degli atti è gratuita.

2. Il costo a carico del richiedente per il rilascio di atti è determinato annualmente con deliberazione della giunta ed è rapportato al costo di riproduzione.

3. Qualora l'accesso avvenga attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente ad esso andranno addebitate anche le spese di spedizione.

4. Nessun costo può essere imposto ad assessori e consiglieri.

Art. 15 *Disposizioni speciali*

1. Restano ferme le disposizioni di legge speciali disciplinanti l'accesso agli atti ed alle informazioni relativamente a talune materie e/o oggetti, come ad esempio quelle in materia ambientale.

Prot. nr. _____ li _____

Dalla suestesa deliberazione , ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 nr. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio , al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO) , ai sensi dell'art. 45 della richiamata legge nr. 142/90 .

Dalla Residenza municipale

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.



V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi De Biase)

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Luigi De Biase
Attuale capipretore

Il sottoscritto Respons. Serv: AA.GG. visti gli atti d'ufficio , su conforme attestazione del Messo.

ATTESTA

che copia della seguente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-10-02 al 7-11-02

è divenuta esecutiva il 2-11-02

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO (art. 46 comma 1)
- avendo il CO.RE.CO comunicato di non avere riconosciuto vizi di legittimità(art.46 comma 6)

Dalla Residenza municipale

li _____

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi De Biase)